

## **STATUTO SOCIALE**

In data 2 agosto 2007 viene costituita la “VB Servizi S.p.A.”, con rogito dott. Paolo Talice Notaio in Treviso, n. 67092 di rep., iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al n. 04167010265.

Con deliberazione del 2 ottobre 2007 è stata variata la denominazione sociale in "Veneto Banca S.p.A."; nell'occasione è stato sostituito integralmente l'originario statuto. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 27 dicembre 2007 al PRA/59328/2007/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 28 dicembre 2007.

Con atto di conferimento a rogito dott. Paolo Talice, Notaio in Treviso, n. 68209 di rep., è stato dato corso all'aumento del capitale sociale da Euro 6,5 milioni ad Euro 1.006,5 milioni, con conseguente modifica dell'art. 4. L'atto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 2 gennaio 2008 al PRA/127/2008/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritto in data 4 gennaio 2008.

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **Costituzione – Denominazione – Scopo – Durata e Sede**

##### **ARTICOLO 1 – Denominazione**

E' costituita una società per azioni denominata "VENETO BANCA S.p.A.". Essa è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

La Società fa parte del Gruppo Bancario Veneto Banca. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla Vigilanza.

##### **ARTICOLO 2 – Durata e Sede**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La Società ha sede in comune di Montebelluna (TV).

Essa può, con le autorizzazioni di legge, istituire o sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

##### **ARTICOLO 3 – Oggetto sociale**

La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia ed all'estero.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Può emettere obbligazioni, anche convertibili, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale – azioni e soci**

##### **ARTICOLO 4 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 1.006.500.000,00 (unmiliardoseimilionicinquecentomila/00) diviso in n. 1.006.500 (unmilioneemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna.

L'assemblea straordinaria dei soci può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

##### **ARTICOLO 5 – Azioni**

Le azioni sono nominative ed hanno eguali diritti.

L'azione è indivisibile ed attribuisce diritto ad un voto.

In caso di aumento di capitale, l'Assemblea straordinaria può tuttavia deliberare, nel

rispetto dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Ove ricorra l'opportunità di escludere o limitare il diritto di opzione spettante agli azionisti relativamente alla emissione di nuove azioni ordinarie o aventi diritti diversi da esse, varranno le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 6 – Soci**

La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

La partecipazione sociale è soggetta alle autorizzazioni ed alle prescrizioni di cui alle norme del Titolo II, Capi III e IV, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con disposizioni inderogabili, con le modalità e gli effetti da essa previsti. E' pertanto escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo statuto sociale.

Per quanto non stabilito dallo statuto sociale, l'esercizio del diritto di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente ed i criteri per la determinazione del loro valore sono disciplinati dalla legge.

## **TITOLO III Organi sociali**

### **ARTICOLO 7 – Organi sociali**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) il collegio sindacale;
- e) la direzione generale.

## **ASSEMBLEE**

### **ARTICOLO 8 – Assemblea. Convocazione e intervento dei soci.**

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Per quanto non disciplinato dallo statuto sociale, il diritto di intervento, le formalità di convocazione, la rappresentanza, la regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sono regolati dalle norme di Legge.

I soci che intendono partecipare all'assemblea devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare le proprie azioni presso la sede legale della società, o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione; qualora le azioni siano state dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dalla legge, il deposito è sostituito dalla certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato entro il predetto termine. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

L'Assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, purché consentano il collegamento sia audio che video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e che le modalità di svolgimento dell'assemblea non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento, mediante tali mezzi, delle adunanze assembleari, regolarmente costituite, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il Presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di statuto.

E' in ogni caso necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- d) del ricorrere di ciascuna delle suddette modalità dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea; in tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario;
- e) nell'avviso di convocazione dovranno essere esplicitamente indicati i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

#### **ARTICOLO 9 – Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti tra gli Amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.

L'assemblea designa, anche tra non soci, un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

#### **ARTICOLO 10 – Verbale delle assemblee**

Le deliberazioni di ogni assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro verbali delle assemblee, sarà sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 11 – Composizione e nomina del consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variante da cinque a quindici, secondo il numero che è stabilito dall'assemblea.

Gli amministratori, che dovranno avere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

E' fatto obbligo al Presidente dell'assemblea, di dare, appena possibile, comunicazione scritta agli eletti non presenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione secondo le norme di Legge.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

### **ARTICOLO 12 – Cariche consiliari**

Fra i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati un presidente ed un vice presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. Se tale nomina non viene deliberata direttamente dall'assemblea, vi provvede il consiglio di amministrazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento; nei casi di assenza od impedimento anche del vice presidente le funzioni del presidente sono assolte dal consigliere più anziano di età, a meno che il consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o il vice presidente, il consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, provvede alla sua nomina.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì un segretario, anche a tempo indeterminato e scelto anche al di fuori dei suoi membri, o chiama a tale ufficio il Direttore Generale.

### **ARTICOLO 13 – Compenso agli amministratori**

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo e un rimborso forfetario delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni da parte degli amministratori residenti fuori del comune dove la società ha indetto la riunione stessa, nella misura stabilita dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo statuto, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

### **ARTICOLO 14 – Adunanze del consiglio**

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, dal presidente o da chi ne fa le veci, alternativamente mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le riunioni possono tuttavia essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

### **ARTICOLO 15 – Deliberazioni del consiglio**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della società, precisandone il contenuto e la rilevanza.

### **ARTICOLO 16 – Verbali del consiglio**

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **ARTICOLO 17 – Attribuzioni del consiglio di amministrazione. Deleghe di attribuzioni.**

Il consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che, per legge o per statuto, spettano esclusivamente all'assemblea.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni e conferire poteri ad un comitato esecutivo, al direttore generale, ad altri componenti la direzione generale e a dipendenti della società. Gli organi delegati dal Consiglio riferiscono periodicamente a quest'ultimo e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, ed in ogni caso almeno ogni centottanta giorni.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione dell'indirizzo generale di gestione nonché la determinazione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del direttore generale;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico, su proposta del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione generale;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della banca e la determinazione dei regolamenti interni;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e la soppressione;

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende;
- l'eventuale costituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive e di coordinamento.

### **ARTICOLO 18 – Comitato esecutivo**

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, e determinandone i limiti, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da cinque suoi membri, ivi compresi, di diritto, il presidente e il vice presidente.

Le riunioni del comitato esecutivo, delle quali deve essere data comunicazione al collegio sindacale, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il comitato esecutivo può eleggere, anche a tempo indeterminato e anche al di fuori dei suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16.

Il comitato esecutivo può riunirsi anche in teleconferenza o in videoconferenza o analoghi mezzi telematici con le modalità ed alle condizioni previste dal precedente articolo 14 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Delle decisioni assunte dal comitato esecutivo viene data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

### **ARTICOLO 19 – Deleghe**

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal consiglio di amministrazione, oltre che al comitato esecutivo, al direttore generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo e sulla base delle funzioni attribuite e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, al consiglio di amministrazione nella loro prima adunanza successiva.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente può assumere, su proposta del direttore generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

## **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

### **ARTICOLO 20 – Collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria nomina, tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, e designa tra essi il presidente del collegio sindacale; ne fissa inoltre l'emolumento annuale.

Oltre agli emolumenti previsti spettano ai membri effettivi del collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

### **ARTICOLO 21 – Durata in carica e sostituzione dei sindaci**

I sindaci durano in carica per il periodo stabilito dalla legge, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

## **ARTICOLO 22 – Doveri del collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i Sindaci partecipanti alla riunione devono rilasciare, previa lettura e approvazione del verbale della riunione, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare, di esatta corrispondenza del contenuto del verbale rispetto alle questioni trattate, e sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile.

I verbali e gli atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

## **ARTICOLO 23 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è svolto da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata del controllo contabile a sensi di legge, deve stabilire il compenso per tutta la durata dell'incarico, che non può superare i tre esercizi sociali.

Nell'espletamento del proprio incarico, il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà attenersi alle disposizioni di legge che disciplinano la sua attività.

## **DIREZIONE GENERALE**

### **ARTICOLO 24 – Direzione generale**

La direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la direzione generale sono assunte dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

### **ARTICOLO 25 - Funzioni del direttore generale**

Il direttore generale è il capo del personale; ha potere di proposta in materia di assunzioni, di promozione e di revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al consiglio di amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il direttore generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, nonché a quelle del comitato esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della direzione generale. Il direttore generale dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; sovrintende al funzionamento della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del consiglio di amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale, è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione designato dal consiglio di amministrazione, o da chi immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

## **TITOLO IV**

### **Rappresentanza e firma sociale**

#### **ARTICOLO 26 – Poteri di firma**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, al vice presidente o, in mancanza, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal consiglio di amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale può essere altresì attribuita dal consiglio di amministrazione al direttore generale, a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio e sulla base delle funzioni attribuite e del grado ricoperto.

Il consiglio di amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

## **TITOLO V**

### **Bilancio ed utili**

#### **ARTICOLO 27 – Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, a norma di legge, alla formazione del bilancio.

#### **ARTICOLO 28 – Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento della quota stabilita dalla legge come riserva legale, sarà ripartito fra tutte le azioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte a successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società.

**TITOLO VI**  
**Scioglimento e liquidazione**

**ARTICOLO 29 – Scioglimento e norme di liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

**TITOLO VII**  
**Norme conclusive**

**ARTICOLO 30 – Disposizioni generali**

La società è tenuta a fornire al socio di maggioranza, su semplice richiesta di quest'ultimo, ogni informazione, documento o dato contabile relativo alla propria attività.

**ARTICOLO 31 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.